



PROGETTO DI LEGGE "POLITICHE FISCALI E CONTRIBUTIVE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE DI LAVORATORI ISCRITTI ALLE LISTE DI AVVIAMENTO AL LAVORO"

Art.1 - Sgravi fiscali

1. L'imposta generale sui redditi, di cui alla legge 91/1984 e successive modifiche, a carico dei datori di lavoro è così ridotta:
 - a. nessuna riduzione d'imposta se il numero dei lavoratori assunti dalle liste di avviamento al Lavoro è inferiore al 50% del totale dei lavoratori;
 - b. riduzione di 1 punto percentuale dell'imposta se il numero di lavoratori assunti dalle liste di avviamento al Lavoro è uguale o superiore al 50% e inferiore al 60%;
 - c. riduzione di 2 punti percentuali dell'imposta se il numero di lavoratori assunti dalle liste di avviamento al Lavoro è uguale o superiore al 60% e inferiore al 70%;
 - d. riduzione di 3 punti percentuali dell'imposta se il numero di lavoratori assunti dalle liste di avviamento al Lavoro è uguale o superiore al 70% e inferiore all'80%;
 - e. riduzione di 4 punti percentuali dell'imposta se il numero di lavoratori assunti dalle liste di avviamento al Lavoro è uguale o superiore all'80% e inferiore al 90%;
 - f. riduzione di 5 punti percentuali dell'imposta se il numero di lavoratori assunti dalle liste di avviamento al Lavoro è uguale o superiore al 90% e inferiore o uguale al 100%.



2. Tali sgravi d'imposta saranno ridotti della metà in presenza di aziende con un numero di dipendenti minore o uguale a 7, e non saranno concessi qualora il numero totale dei dipendenti sia pari o inferiore a 2.
3. Con Decreto Delegato, da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno previste ulteriori sgravi fiscali qualora i lavoratori assunti dalle liste di avviamento al Lavoro siano donne, lavoratori con lunghe carriere contributive alle spalle, capifamiglia monoreddito con figli a carico, lavoratori con disabilità, disoccupati di lungo periodo, lavoratori che percepiscono ammortizzatori sociali. Nel medesimo Decreto saranno anche previste forme di agevolazioni speciali per favorire le assunzioni a tempo parziale.
4. Per il calcolo del numero dei dipendenti assunti dalle liste di avviamento al Lavoro, si considerano, in riferimento all'anno solare su cui è calcolata l'imposta, le assunzioni a tempo indeterminato e quelle a tempo determinato con contratto di almeno 12 mesi di lavoratori iscritti alle liste di avviamento al Lavoro nella Repubblica di San Marino effettuate nel corso dell'anno solare e ancora in essere alla fine dell'anno stesso.
5. Per il calcolo di cui al precedente comma 3, non vanno considerati:
 - a. i soci lavoratori;
 - b. i parenti entro il 2° grado di soci o amministratori della società;
 - c. gli affini entro il 1° grado di soci o amministratori della società;
 - d. i familiari del lavoratore autonomo ed il lavoratore autonomo stesso, qualora risulti dipendente della sua società.



Art.2 - Disincentivi

1. L'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro da destinare al finanziamento della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali di cui all'art. 9 della legge 73/2010 e successive modifiche è elevata al 5% per ogni lavoratore non assunto dalle liste di avviamento al Lavoro.
2. La stessa aliquota va corrisposta anche qualora l'assunzione avvenga sulla base degli articoli 17 e 18 della legge 131/2005 e successive modifiche e integrazioni.
3. Qualora l'impresa sia in grado di dimostrare, con certezza ed a suo carico, la necessità di specifiche professionalità o specifiche attitudini assolutamente assenti nei lavoratori iscritti alle liste di avviamento al Lavoro e presenti invece nei lavoratori non assunti dalle liste di avviamento al Lavoro, nonché l'impossibilità di formare alla mansione richiesta alcun lavoratore iscritto alle liste utilizzando i vari contratti allo scopo previsti, l'incremento dell'aliquota di cui al comma 1 non avrà luogo.
4. Con Decreto Delegato, da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno previste le forme e le modalità di adempimento delle disposizioni di cui al precedente comma 3, nonché le modalità di verifica dell'effettiva presenza delle professionalità richieste nel lavoratore assunto al di fuori delle liste di avviamento al lavoro.



Art.4 - Abrogazioni

1. Gli attuali incentivi all'assunzione di lavoratori che percepiscono ammortizzatori sociali, di cui all'art 20, comma 7, e 23, comma 3, della legge 73/2010 e di cui all'art.5 del Decreto Delegato 132/2010, così come modificato dall'art.20 del Decreto Delegato 156/2011, sono abrogati.
2. Il Decreto Delegato di cui all'art.1, comma 3, della presente legge determinerà la nuova modulazione degli incentivi di cui al comma precedente.
3. È abrogata ogni altra norma che preveda disposizioni diverse in materia di incentivi rispetto a quelli previsti dalla presente legge.

Art.5 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.